

4446

fr

0

17 settembre 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni - DATEC
3003 Berna

e-mail: aoel@bafu.admin.ch (pdf e word)

Modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), misure contro gli organismi alloctoni invasivi - Presa di posizione del Consiglio di Stato del Canton Ticino

Gentile signora Consigliera federale,

tramite il vostro scritto del 15 maggio 2019 veniva richiesta una presa di posizione in relazione alla proposta di modifica della Legge sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb, RS 814.01), volta a mettere in pratica la "Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive". La modifica proposta conferisce maggior peso a quanto fatto finora in merito al tema degli organismi invasivi e include l'obbligo di lotta anche per i detentori di fondi e/o impianti. Il rapporto esplicativo fornisce inoltre alcune indicazioni riguardo alla conseguente revisione dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA, RS 814.911), la quale dovrebbe introdurre ulteriori obblighi, oltre a definire i dettagli dell'applicazione della stessa.

Concordiamo con l'impostazione generale della modifica di Legge presentata dalla Confederazione. Riteniamo tuttavia che siano necessarie alcune precisazioni e alcuni adattamenti che permettano ai Cantoni di preservare i valori ecologici locali o regionali nell'applicazione delle misure proposte. È inoltre fondamentale garantire ai Cantoni il finanziamento dei nuovi compiti che scaturiscono da questa modifica.

In relazione alla proposta di modifica della Legge sulla protezione dell'ambiente, vi invitiamo quindi a voler considerare quanto segue:

A. Osservazioni generali

Quale premessa, prima di entrare nel merito dei singoli punti, evidenziamo come in linea di principio possiamo entrare nel merito dell'idea di introdurre dei nuovi obblighi per i detentori di fondi, impianti o oggetti solo alla precisa condizione che la Confederazione metta a disposizione le risorse necessarie per poter far fronte a questo nuovo compito. Riteniamo inoltre molto positivo che il tema degli organismi alloctoni invasivi sia ancorato in modo più deciso nella LPAmb e che vengano anche considerati quegli organismi "utilizzati" in maniera inconsapevole.

Reputiamo però che le particolarità regionali debbano essere tenute in maggiore considerazione, come peraltro accade nell'ambito della protezione della natura, dove a livello nazionale sono state istituite dieci regioni biogeografiche. I danni generati da un organismo alloctono invasivo dipendono da un lato dalla pericolosità intrinseca dell'organismo stesso e, dall'altro, dalla sensibilità e dal valore dell'ambiente da proteggere. Il concetto di classificazione proposto considera unicamente la pericolosità intrinseca degli organismi, suddividendoli in cinque classi di pericolo; non viene invece considerata la sensibilità e il valore dell'ambiente che può essere messo in pericolo. Per queste valutazioni riteniamo quindi che dovrebbero essere coinvolti maggiormente i Cantoni, che sono competenti rispetto agli ambienti da proteggere e possono adattare alla realtà locale le misure da adottare e le priorità di adozione; in questo modo si garantirebbe una procedura basata sulla valutazione del rischio.

Crediamo inoltre che i costi aggiuntivi previsti siano stati sottostimati. I costi di lotta e di monitoraggio potrebbero infatti essere sensibilmente maggiori rispetto a quanto ipotizzato, in particolare in relazione alle infrastrutture di trasporto e alla gestione dei corsi d'acqua; ambienti, questi ultimi, molto toccati dalla tematica. È quindi fondamentale mettere a disposizione dei Cantoni ulteriori mezzi finanziari, in mancanza dei quali le nuove misure proposte non potranno essere implementate in modo efficiente.

B. Osservazioni sui singoli articoli proposti

Art. 29^{bis} cpv. 1

La prevista revisione dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008, così come l'introduzione del concetto di classi di pericolo proposto nella "Strategia", hanno ripercussioni importanti per l'applicazione delle misure proposte da parte dei Cantoni. La concretizzazione dell'obbligo di lotta, gestione e monitoraggio delle singole specie può avere conseguenze molto importanti anche dal punto di vista finanziario, sia per i detentori che per le autorità incaricate di vegliare sull'applicazione delle misure. Le liste in cui secondo i vari livelli saranno suddivise le singole specie, devono – in accordo con la modifica proposta - essere redatte dall'UFAM previa consultazione di esperti del settore. Ci dichiariamo contrari al principio per cui sia il solo gruppo di esperti a prendere decisioni di questa portata, senza che i Cantoni vengano coinvolti nella valutazione delle specie.

Richiesta: I Cantoni devono essere coinvolti attivamente nell'elaborazione delle prescrizioni per la prevenzione, la lotta e il monitoraggio degli organismi alloctoni invasivi.

Art. 29^{bis} cpv. 3

Con l'introduzione di questo capoverso la Confederazione crea la base legale atta a definire e coordinare misure intercantonali. Questa competenza è opportuna ed è particolarmente indicata in caso di apparizione di organismi per i quali l'obbligo di intervento è volto alla loro eliminazione. Per quanto riguarda gli altri organismi è tuttavia fondamentale il coinvolgimento dei Cantoni interessati dalle misure nell'elaborazione di queste ultime, in modo che possano condividere la propria conoscenza della realtà locale, ad esempio in merito agli ambienti da proteggere, come pure per quanto concerne lo stadio di infestazione.

Richiesta: l'Art. 29^{fbis} cpv. 3 deve essere adeguato come segue:

La Confederazione adotta misure al confine, stabilisce in accordo con i Cantoni interessati le misure intercantionali e le coordina; [...]

Art. 29^{fbis} cpv. 3

Le misure di gestione avranno notevoli conseguenze sia sui detentori di fondi che sui Cantoni. Ai Cantoni spetta l'onere di imporre le misure di gestione e, in caso di mancata esecuzione da parte dei detentori di fondi, di sostituirsi ai detentori nell'esecuzione delle misure. Allo stesso tempo il detentore che non attua le misure ordinate può - come previsto dall'art. 60 cpv. 1 lett. k^{bis} - essere punito con la detenzione o con una pena pecuniaria.

Anche se nell'ambito della presente consultazione non è specificato come siano classificate le varie specie di organismi, nel rapporto esplicativo si portano alcuni esempi di specie per le quali vigerà l'obbligo di gestione e già largamente diffuse sul territorio nazionale. Gli esempi citati sono la *Buddleja daviddii* (Buddleja o albero delle farfalle) e il *Senecio inaequidens* (senecione sudafricano). Riteniamo che il monitoraggio e la gestione di queste due specie su tutto il territorio cantonale in maniera capillare, al fine di garantire l'equità di trattamento, non sia realizzabile. Ai Cantoni deve quindi essere lasciata la possibilità di adattare l'obbligo di gestione secondo le rispettive particolarità locali, definendo le priorità di intervento in accordo con il valore dell'ambiente da proteggere, ma senza venire meno al principio di parità di trattamento. Similmente, in particolare in ambienti sensibili, deve essere consentito di lottare contro specie per le quali a livello nazionale si decide di rinunciare alla lotta o per le quali non vigerà più nessun obbligo di gestione. Il valore di taluni ambienti potrebbe infatti dipendere dall'assenza di determinate specie già molto diffuse e per le quali in generale non vigerà più l'obbligo di gestione. In alcune regioni montane o isolate si può ad esempio ottenere un elevato grado di conservazione tramite interventi minimi. L'attuale strutturazione della proposta di modifica non permetterebbe tuttavia di intraprendere la protezione di queste regioni da specie largamente diffuse. Per conservare le particolarità regionali, i Cantoni dovrebbero elaborare piani di azione che, nel definire le priorità di intervento, tengano conto del valore dei vari beni da proteggere. In questi piani d'azione si deve garantire la possibilità di includere nell'obbligo di gestione anche specie che, a livello nazionale, sono escluse da quest'obbligo. Questa modalità è del resto già prevista nell'art. 44a della LPAmb per quanto concerne gli inquinamenti atmosferici; come per questi ultimi, anche nel caso di organismi alloctoni invasivi largamente diffusi, l'effettivo carico ambientale è dato dalla somma delle diverse fonti; è dunque giustificato un approccio simile per i due temi.

Richiesta: l'art. 29^{fbis} cpv. 3 deve essere adeguato come segue:

La Confederazione adotta misure al confine, stabilisce in accordo con i Cantoni interessati le misure intercantionali e le coordina; i Cantoni adottano inoltre le misure necessarie e determinano i casi particolari nell'applicazione dell'obbligo di gestione.

Richiesta: art. 29^{fbis}: Va introdotto un ulteriore capoverso:

I Cantoni elaborano piani di azione con lo scopo di proteggere gli ambienti particolarmente pregiati e che tengano conto dei diversi beni da proteggere, prevedendo localmente - se necessario - anche l'obbligo di gestione per specie non prioritarie.

Art. 29^{fbis} cpv. 4

Con l'art 29^{fbis} cpv. 4 viene creata la base legale che permette di obbligare i detentori di fondi, impianti o oggetti a intraprendere misure di lotta contro gli organismi alloctoni invasivi o a tollerare tali misure. Secondo il rapporto esplicativo questo principio si applicherà alle specie che soggiacciono all'obbligo di lotta (classi D1 e D2). Dal momento che i Cantoni - in accordo con la richiesta di modifica dell'art. 29^{fbis} - sono tenuti a definire dei piani di azione attuando valutazioni del rischio specifiche per ambienti particolari da cui potrebbero scaturire anche livelli di protezione locali più alti per determinati ambienti, deve anche essere concessa la possibilità di obbligare i detentori dei fondi nei quali si trovano questi ambienti particolari a eseguire le misure di gestione

necessarie. Sarebbe quindi auspicabile che i detentori debbano intervenire, o tollerare gli interventi, non solo per le misure di lotta ma, perlomeno in casi particolari, anche per le misure di gestione.

Richiesta: In base a piani di azione approvati, i Cantoni devono essere abilitati a obbligare i proprietari di fondi, impianti o oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi alloctoni invasivi a intraprendere le misure di gestione necessarie in accordo con l'art. 29^{fbis} cpv. 2 lett. c, o a tollerare le stesse.

Art. 60 cpv. 1 lett. k^{bis}

Nella revisione presentata le sanzioni penali definite nell'art. 60 valgono anche per le violazioni intenzionali delle nuove regole sugli organismi alloctoni invasivi. In linea di principio concordiamo con questo approccio, sebbene riteniamo che il completo rispetto degli obblighi di monitoraggio, lotta e gestione richieda conoscenze approfondite, sia per il riconoscimento delle specie sia per quanto riguarda i migliori metodi di lotta. In questo contesto reputiamo problematico perseguire penalmente i proprietari per non avere ottemperato alle misure di gestione previste; soprattutto considerando che in alcuni casi, in base alla specie, il numero di detentori toccati potrebbe superare il migliaio. Riteniamo che la denuncia penale per non avere ottemperato a misure gestionali, sarebbe da applicare solo nel caso in cui il detentore non rispettasse un ordine diretto dell'autorità competente. Questo risultato si otterrebbe già parzialmente con la modifica proposta per l'art. 29^{fbis} cpv. 3, poiché le sanzioni sarebbero legate agli obblighi di gestione particolari definiti dai Cantoni.

Richiesta: è necessario assicurarsi che il non rispetto dell'obbligo di gestione sia trattato come delitto solo qualora vi sia un ordine diretto dell'autorità di implementare tali misure gestionali.

Art. 65 cpv. 2

Attraverso l'eliminazione del concetto "utilizzazione" dall'attuale art. 65, il divieto per i Cantoni di stabilire nuovi limiti viene esteso anche al tema degli organismi. In questo modo viene però impedito ai Cantoni di elevare o abbassare gli obiettivi di protezione attraverso misure specifiche, in base a valutazioni delle situazioni locali. In accordo con la modifica proposta per l'art. 29^{fbis} cpv. 3, l'art. 65 andrebbe quindi ampliato.

Richiesta: l'art. 65 cpv. 2, va adeguato come segue:

² I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie nonché sostanze o organismi. Sono escluse le misure di gestione degli organismi stabilite dai Cantoni sulla base dell'art. 29^{fbis} cpv. 3.

C. Finanziamento degli oneri di esecuzione

Le modifiche proposte nell'ambito del diritto ambientale relativo agli organismi porteranno ai Cantoni nuovi oneri a livello finanziario e di personale. In base alla nostra esperienza, i costi preventivati nel rapporto esplicativo appaiono molto ottimistici. Sono stati infatti considerati solo i costi di gestione e di lotta in regioni molto infestate; l'esperienza mostra tuttavia che i costi aumentano proporzionalmente rispetto alla densità dell'infestazione e possono superare i 1000.- Fr. per ettaro all'anno. Sono particolarmente toccati dalla tematica i detentori e gli operatori delle infrastrutture (strade, ferrovia), così come i servizi responsabili della manutenzione dei corsi d'acqua e quindi Comuni, Cantoni e Confederazione. Anche nei boschi, dove ovviamente l'influenza della topografia gioca un ruolo preponderante, i costi di lotta e di monitoraggio sono verosimilmente molto più alti di quanto preventivato dalla Confederazione.

I Cantoni sono dunque chiamati a mettere a disposizione contributi importanti per i loro compiti esecutivi. Va inoltre sottolineato che alcuni Cantoni di confine dovranno attuare interventi più importanti, che andranno a beneficio anche degli altri Cantoni.

Sarebbe quindi auspicabile prevedere che la Confederazione metta a disposizione delle risorse per i Cantoni e che gli stessi siano regolamentati all'interno della LPAmb.

Richiesta: Va introdotto un nuovo art. 53^{bis}:

Art. 53^{bis} Organismi alloctoni invasivi

¹ La Confederazione può accordare contributi per misure che i Cantoni sono tenuti a mettere in atto secondo l'art. 29^{fbis} cpv. 3.

² I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

³ Il Consiglio federale vigila sull'impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all'Assemblea federale.

Trasmettiamo come richiesto in allegato il formulario di risposta. Restiamo a completa disposizione per eventuali raggugli.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra stima e i nostri più cordiali saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Allegato:

- formulario di risposta

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet



15 maggio 2019

Questionario sulla modifica della legge sulla protezione dell'ambiente

Vi preghiamo di strutturare la vostra presa di posizione come segue:

1. Valutazione delle modifiche previste della legge sulla protezione dell'ambiente

a) Definizione di organismi alloctoni (art. 7 cpv. 5^{quinquies} P-LPAmb) e di organismi alloctoni invasivi (art. 7 cpv. 5^{sexties} P-LPAmb)

i. Valutazione della modifica proposta:

- totalmente convincente
 parzialmente convincente*
 per nulla convincente*

ii. * Motivate la vostra valutazione:

b) Competenza per l'emanazione di prescrizioni contro gli organismi alloctoni invasivi (art. 29^{bis} cpv. 1 P-LPAmb).

i. Valutazione della modifica proposta:

- totalmente convincente
 parzialmente convincente*
 per nulla convincente*

ii. * Motivate la vostra valutazione:

Manca il coinvolgimento dei Cantoni e il focus è troppo incentrato sulle specie. Nel modello di definizione delle classi non si tiene conto per nulla degli habitat e del loro valore. Questo nonostante la presenza regionale di organismi alloctoni invasivi nei diversi habitat (torbiere, bosco, corsi d'acqua, zone di protezione, zone pregiate, altre superfici) può variare in modo importante. Per questo motivo un approccio diversificato non è solo auspicabile, ma necessario. La lotta differenziata delle specie alloctone invasive presuppone un adeguamento regionale delle misure, così come una definizione delle priorità che tenga conto delle particolarità delle specie, degli habitat e del tipo di zona. Questa differenziazione può essere attuata solo dai Cantoni, che sono i più competenti rispetto alle proprie realtà. È quindi prioritario coinvolgere i Cantoni nell'elaborazione delle liste relative alla classificazione delle specie, al fine di evitare che il gruppo di esperti prenda decisioni senza rendersi conto delle conseguenze che le stesse potrebbero avere.

Non è chiaro cosa si intenda con il monitoraggio e si teme che i costi che in futuro i Cantoni dovranno sostenere a questo riguardo aumenteranno in maniera massiccia.

c) Misure contro l'introduzione non intenzionale di organismi alloctoni invasivi (art. 29^{bis} cpv. 2 lett. a P-LPAmb).

i. Valutazione della modifica proposta:

- totalmente convincente
 parzialmente convincente*
 per nulla convincente*

ii. * Motivate la vostra valutazione:

d) Obbligo di notifica in caso di presenza di organismi alloctoni invasivi¹ (art. 29^{bis} cpv. 2 lett. b P-LPAmb).

i. Valutazione della modifica proposta:

- totalmente convincente
 parzialmente convincente*
 per nulla convincente*

ii. * Motivate la vostra valutazione:

e) Obbligo di manutenzione da parte dei detentori di fondi, impianti o oggetti colpiti in caso di infestazione da determinati organismi alloctoni invasivi¹ (art. 29^{bis} cpv. 2 lett. c in combinato disposto con l'art. 29^{bis} cpv. 4 P-LPAmb)

i. Valutazione della modifica proposta:

- totalmente convincente
 parzialmente convincente*
 per nulla convincente*

ii. * Motivate la vostra valutazione:

In linea di principio riteniamo sia corretto che tutti i detentori vengano posti sullo stesso piano e che possano essere obbligati a realizzare misure o a tollerarle.

È tuttavia del tutto assente la considerazione dei beni protetti. Riteniamo corretto che attraverso la classificazione delle specie la Confederazione determini gli indirizzi, spetta però ai Cantoni stabilire le priorità e le misure concrete da attuare sui propri beni protetti.

f) Obbligo di lotta contro organismi alloctoni invasivi¹ (art. 29^{bis} cpv. 2 lett. c P-LPAmb)

i. Valutazione della modifica proposta:

- totalmente convincente
 parzialmente convincente*
 per nulla convincente*

ii. * Motivate la vostra valutazione:

Ci chiediamo come sarà possibile introdurre l'obbligo di lotta e di gestione, considerando da un lato il grosso lavoro di controllo che ne deriva e dall'altro le competenze

¹ Gli organismi sono selezionati in base al sistema graduale della «Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive».

necessarie per attuare e valutare le misure corrette di gestione e di lotta.

g) Competenze per l'esecuzione e il finanziamento (art. 29^{bis} cpv. 2 lett. d e art. 29^{bis} cpv. 3 P-LPamb)

i. Valutazione della modifica proposta:

- totalmente convincente
 parzialmente convincente*
 per nulla convincente*

ii. * Motivate la vostra valutazione:

Ai Cantoni deve essere data la possibilità di decidere le priorità e le modalità di intervento locali attraverso l'elaborazione di piani di azione. Deve in particolare essere possibile aumentare o diminuire il livello di protezione o aggiungere specie non prioritarie alle misure di gestione in regioni particolari.

È altrettanto importante che la Confederazione non solo coordini le misure intercantionali, ma che le sviluppi in stretto dialogo con i Cantoni interessati.

h) Competenza per l'emanazione di un'ordinanza amministrativa (art. 29^{bis} cpv. 5 P-LPamb).

i. Valutazione della modifica proposta:

- totalmente convincente
 parzialmente convincente*
 per nulla convincente*

ii. * Motivate la vostra valutazione:

Sarebbe comunque importante coinvolgere maggiormente i Cantoni interessati.

2. Osservazioni sui singoli capitoli del messaggio

Cap. 1 Punti essenziali del progetto

Concordiamo con l'impostazione generale presentata dalla Confederazione in questa modifica di Legge; riteniamo tuttavia che le particolarità regionali debbano essere considerate maggiormente, come avviene del resto nell'ambito della protezione della natura, dove sono state istituite a livello nazionale dieci regioni biogeografiche. I costi per i Cantoni aumenteranno in maniera sensibile. Al fine di garantire un utilizzo efficiente delle risorse nel determinare le misure, vanno quindi considerate le particolarità regionali.

La classificazione delle specie e le corrispondenti misure da adottare sono definite dalla Confederazione. L'elaborazione e gli aggiornamenti di questi strumenti richiederanno tempo, ancor di più se da parte della Confederazione non verranno messe a disposizione le opportune risorse. Nel frattempo i Cantoni non potranno adottare le misure necessarie per far fronte a nuove situazioni che si verranno a creare. Questo porta a un sistema molto lento mentre nell'ambito degli organismi alloctoni invasivi è proprio la velocità di reazione a essere importante, sia per l'efficacia che per l'ottimizzazione delle misure.

Un ulteriore aspetto non chiaro è legato alla classificazione degli organismi. Le condizioni climatiche svizzere non sono solo particolari, ma anche molto eterogenee. Non ha quindi senso definire delle specie e/o delle misure identiche per tutta la Svizzera. Per i Cantoni deve essere garantita la possibilità di:

1. essere coinvolti nell'elaborazione delle liste al fine di condividere la propria esperienza;
2. definire delle priorità locali per alcune specie e/o per alcuni ambienti attraverso dei piani di azione o dei decreti.

Vanno infine previste delle risorse da mettere a disposizione dei Cantoni per l'esecuzione delle misure.

Cap. 2 Spiegazioni relative ai singoli articoli

Art. 29^{fbis} cpv. 1: I Cantoni devono essere coinvolti attivamente nell'elaborazione delle prescrizioni per la prevenzione, la lotta e il monitoraggio degli organismi alloctoni invasivi.

Richiesta: l'art. 29^{fbis} cpv. 3 deve essere adeguato come segue:

La Confederazione adotta misure al confine, stabilisce in accordo con i Cantoni interessati le misure intercantionali e le coordina; i Cantoni adottano inoltre le misure necessarie e determinano i casi particolari nell'applicazione dell'obbligo di gestione.

Richiesta: art. 29^{fbis}: Va introdotto un ulteriore capoverso:

I Cantoni elaborano piani di azione volti a proteggere gli ambienti particolarmente pregiati, che tengano conto dei diversi beni da proteggere e, se necessario, prevedano localmente anche l'obbligo di gestione per specie non prioritarie.

Art. 60 cpv. 1 lett. k^{bis}

viola le prescrizioni sugli organismi alloctoni invasivi (art. 29^{fbis} cpv. 1, 2 e 4). Sono escluse le violazioni a misure di gestione a meno che le stesse siano state intimare dall'autorità competente;

Richiesta: l'art. 65 cpv. 2, va adeguato come segue:

² I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie nonché sostanze o organismi. Sono escluse le misure di gestione degli organismi stabilite dai Cantoni sulla base dell'art. 29^{fbis} cpv. 3.

Richiesta: In base a piani di azione approvati, i Cantoni devono essere abilitati a obbligare i proprietari di fondi, impianti o oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi alloctoni invasivi, a intraprendere le misure di gestione necessari in accordo con l'art. 29^{fbis} cpv. 2 lett. C o a tollerare le stesse.

Cap. 3 Effetti

Riteniamo che i costi preventivati siano troppo bassi. In particolare i costi saranno più importanti per i gestori e i servizi di manutenzione dei corsi d'acqua. Le esperienze avute nell'ambito dei progetti finora svolti mostrano che i costi possono superare abbondantemente i 1000.- Fr. per ettaro. Vanno quindi previsti dei contributi da destinare ai Cantoni per l'esecuzione delle misure.

Cap. 4 Rapporto con il programma di legislatura

Cap. 5 Aspetti giuridici

Nella revisione presentata le sanzioni penali definite nell'art. 60 valgono anche per le violazioni intenzionali delle nuove regole sugli organismi alloctoni invasivi. Siamo in linea di

principio d'accordo con questo approccio anche se riteniamo che il completo rispetto degli obblighi di monitoraggio, lotta e gestione richieda delle conoscenze approfondite, sia per il riconoscimento delle specie sia per quanto riguarda i migliori metodi di lotta. In questo contesto riteniamo problematico perseguire penalmente i proprietari per non avere ottemperato le misure di gestione previste. Considerando soprattutto che in alcuni casi, a seconda della specie,, il numero di detentori toccati potrebbe anche superare il migliaio. A nostro modo di vedere la denuncia penale per non avere ottemperato a misure gestionali sarebbe da applicare solo nel caso che il detentore non ossequiasse a un ordine diretto dell'autorità competente. Questo risultato si otterrebbe già parzialmente con la modifica proposta per l'art. 29^{bis} cpv. 3 poiché le sanzioni sarebbero legate agli obblighi di gestione particolari definiti dai Cantoni.